



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente

DECISIONE

Vista la decisione del 23 gennaio 2013 con cui l'Ufficio centrale circoscrizionale Lombardia 2 presso la Corte di appello di Brescia, ha escluso la lista dei candidati "PARTITO PIRATA" per l'elezione della Camera dei deputati, rilevando che: 1) non era stata presentata la dichiarazione di presentazione della lista ma solo la copia del frontespizio di un atto separato (relativo alle sottoscrizioni degli elettori presentatori), con la sigla del delegato alla presentazione; 2) il simbolo riprodotto negli atti di presentazione non corrispondeva a quello ammesso dal Ministero dell'interno; 3) le firme di presentazione corredate dal certificato elettorale erano 916 e perciò in numero inferiore a quello minimo;

visto il ricorso presentato da Fabio RABONI, nella qualità di delegato della suddetta lista, con cui si contestano tutti i motivi di esclusione;

rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 361/1957, la dichiarazione di presentazione della lista "deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione";

ritenuto che nelle elezioni politiche nazionali non trova applicazione la disciplina delle elezioni amministrative invocata dal ricorrente;

ritenuto che la mancanza dei certificati elettorali è da sola sufficiente a giustificare l'esclusione della lista e rende perciò superfluo l'esame degli ulteriori motivi di esclusione

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

Il Presidente

I Componenti

Depositato in Segreteria

oggi

26/1/13

ore 19 46